

R.G. _____ V.G. _____

TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fiorenzo Zazzeri	Presidente
dott.ssa Maria Filomena De Cecco	Giudice
dott.ssa Daniela Bonacchi	Giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/06/2019,

OSSERVA

La sig.ra _____ ha proposto reclamo ai sensi degli artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp. att. c.c. avverso la trascrizione con riserva dell'Agenzia delle Entrate, eseguita ai sensi dell'art. 2674-bis c.c., relativa all'accordo di separazione consensuale sottoscritto dalla ricorrente e dal coniuge, s _____ in data _____ a seguito della procedura di negoziazione assistita. Tale accordo, autorizzato dal P.M., ha previsto l'assegnazione della casa familiare, posta in _____, Vi _____ in favore della moglie.

Si è costituita con memoria difensiva l'Agenzia delle Entrate, la quale ha eccepito: che, ai sensi dell'art. 2657 c.c., la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente, nei quali non rientra l'atto di negoziazione assistita; che, alla fattispecie, dovrebbe applicarsi l'art. 5 comma 3 del D.L. n. 132/2014, secondo il quale " *se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato*"; ciò in quanto l'equiparazione dell'accordo autorizzato dal PM con la sentenza omologata sarebbe da intendere esclusivamente relativa alle condizioni che regolano la separazione o lo scioglimento del matrimonio; che, ai sensi dell'art. 2658 c.c., la parte che domanda la trascrizione deve presentare al Conservatore copia autenticata del titolo, se trattasi di atti pubblici o di sentenze e, se si tratta di scritture private, l'originale, salvo che questo si trovi depositato presso un pubblico archivio o negli atti di un notaio.

Ha, quindi, concluso per il rigetto del reclamo.

Tanto premesso,

il reclamo è fondato e va accolto.

Occorre preliminarmente rilevare come, ai sensi dell'art. 6 co. 3 del D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, l'avvocato della parte sia l'unico soggetto abilitato ad autenticare l'accordo raggiunto dai coniugi che si separano in regime di negoziazione assistita, contenente le certificazioni di cui all'art.5, tra cui la certificazione dell'autografia delle firme, effettuata sempre dagli avvocati. Considerata, pertanto, l'equipollenza tra l'accordo di separazione in regime di

negoziiazione assistita autorizzato dal PM ed il verbale di separazione consensuale sottoscritto in Tribunale ed omologato, deve ritenersi la trascrivibilità anche del primo.

Deve, inoltre, rilevarsi che l'art. 6 co. 3 della legge 162/2014 sancisce che "L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono...i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio".

Dal tenore letterale di tale disposizione è agevole desumere la parificazione, sotto il profilo degli effetti sostanziali, tra i provvedimenti giurisdizionali (contenziosi o consensuali) e gli accordi di negoziiazione, e la conseguente trascrivibilità anche di questi ultimi, autenticati dall'avvocato, munito di tale potere per le ragioni sopra specificate (vedi, in tal senso, Tribunale di Roma, 17.11.2015, 17.5.2016, 22.02.2017).

Per tali ragioni, deve ordinarsi all'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Firenze-Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare, di procedere alla trascrizione del relativo accordo senza riserva.

Nulla sulle spese, trattandosi di procedimento dio natura non contenziosa.

P.Q.M.

ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze di rendere definitiva la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore di _____ di cui alla nota presentata all'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Firenze-Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data _____ al n. _____ Reg. Gen. E al _____ di Reg. Part., sull'immobile posto in _____, Via _____ in favore della moglie, in forza di accordo di separazione consensuale sottoscritto dai coniugi in data _____ a seguito di procedura di negoziiazione assistita, autenticato dagli Avv. _____ e _____ e autorizzato dal P.M., eliminando la riserva apposta a detta formalità.

Nulla sulle spese, trattandosi di procedimento avente natura non contenziosa.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 10 Giugno 2019.

IL PRESIDENTE
Dott. Florenzo Zazzeri

